

LA COMMISSIONE EXTRAORDINARIA AI VIVERI,
Fà pubblicamente intendere e sapere.

1. I rivenditori di legna nella Spilea ed ovunque, sono da quest'oggi classificati, e ne viene quindi a pubblica cognizione proclamata la lista.

2. Qualunque altro, non esclusi i venditori di legna grossa, d'ora innanzi volesse esercitare simile negozio, dovrà presentarsi al Magistrato ai viveri per ottenere la permissione, e conoscere i suoi doveri.

3. La Commissione Extraordinaria per questa prima volta elegge il suo Gastaldo.

4. Il Magistrato ai viveri lo fa succedere ogni anno da un altro di questa classe, o riconferma lo stesso, secondo che ad esso sembrasse il più opportuno.

LORO DOVERI E DISCIPLINE.

5. Chiunque voglia esclusivamente esercitare questo negozio, avrà dovere di tenere sempre a disposizione del popolo venti migliaja della legna assortita, che giusta le successive indicazioni potrà esso vendere.

6. Le consumazioni conseguentemente saranno subito rimpiazzate. Il Magistrato ai viveri sopravveglierà esattamente questa continua esistenza.

7. Chi manca da quest'obbligo perderà l'acquistato diritto nella Spilea, ed ovunque, e servirà venti giorni a' pubblici lavori.

8. Non potrà essere venduta da questa classe di negozianti, se non che la legna così detta da conto. Le fascine però possono essere vendute da chiunque.

9. La legna da conto sarà distinta in quattro qualità. Ogni qualità avrà un differente prezzo. Questo prezzo sarà da tre in tre mesi determinato dal Magistrato ai viveri per adattarsi alle convenienze della stagione.

Le Fascine sono pure soggette a stima.

10. Esisteranno nel Magistrato ai viveri li campioni bolati di queste quattro qualità, e quello non meno delle fascine, per poter riconoscere i defraudi che potessero praticarsi.

11. Il negozio di ogni altra legna di qual si voglia sorte, è assolutamente vietato a questa classe di negozianti.

12. Chiunque fosse denunziato e convinto di aver direttamente o indirettamente col proprio mezzo o col mezzo d'altri

o in qualunque altra escogitabile forma acquistato , o inchietato legna di qualità non a lui appartenente , o impedito , o attraversato il libero acquisto o contratto , che può chi che sia far liberamente sulla legna non di conto , sarà escluso per sempre da tale negozio , e servirà tre mesi ai pubblici travagli co' ferri a' piedi .

13. Siccome questa classe di negozianti è sopravvegliata dal Magistrato ai viveri nell'esecuzione di tutte le discipline ad essa ingiunte , così sarà ad essa garantito il diritto esclusivo di possedere fondi di legna di riserva per essere rivenduta , e di smerciarne non meno alla minuta , sotto pena a' contraventori di pagare Tallari trenta da essere divisi alli legittimi venditori in compenso del danno ricevuto . La legna che si sorprendesse a' contraventori sarà fiscata e dispensata dal Magistrato a beneficio de' poveri .

14. Le barche di legna da conto che arrivassero in Spilea e altrove , non potranno essere acquistate da questi negozianti , se non dopo lo spazio di ventiquattro ore che saranno queste esposte in vendita alla popolazione .

15. Il Gastaldo di questa classe ha il dovere di sopravvegliare la condotta de' suoi compagni di negozio , avvertire il Magistrato dei disordini , e sopra tutto dell'inesistenza della quantità di legna stabilita , sempre a carico di ogni esclusivo venditore .

16. L'acquisto di una barca di legna da conto , dev'essere partecipato al Magistrato ai viveri dal Gastaldo , o compagni di negozio , onde volendo intervenga nel contratto di acquisto .

17. Sarà ricercato dal Magistrato ai viveri quello della Sanità , onde cooperj , per impedire acquisto di legna non da conto alli venditori contemplati da questa disciplina .

Dalla Commissione Estrordinaria ai Viveri li 5. Ottobre 1804. S. V.

(GIOVANNI CAPPADOCA .

(GIACOMO TOSETTI .

(GIOVANNI CO: CAPODISTRIA .

Angiolo Sundia Segr. della Commissione .

Nella Stamperia Nazionale di Corfù 1804.

Ap. Eug. 46

III 38



670 A

335

